

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA ORGANIZZATO PER LA VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA DENOMINATO "SERVIZIO ELETTRICO TRANI"

=====

ALLEGATO 4

=====

SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA

Con il presente contratto sono presenti i signori:

- [], che interviene/intervengono nel presente atto rispettivamente nella funzione di [] ed in qualità di [], munito/i dei poteri necessari in forza di [], di AMET S.p.A. con sede legale in Piazza del Plebiscito, 20 - 70059 Trani (BT) ed avente partita IVA04938250729 (denominata anche “AMET” o “Cedente”);
- [], che interviene/intervengono nel presente atto rispettivamente nella qualità di [], munito/i dei poteri necessari in forza di [], della società [], con sede in [], Via/Piazza [] n. [], capitale euro [], interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [], p.iva e codice fiscale [], R.E.A. n. [] (denominata anche la “Cessionaria”);

i quali,

SUL PRESUPPOSTO CHE

- (i) a decorrere dal 1° luglio 2007 – *iuxta* art. 1 co. 2 del D.L. n. 73/2007 – convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 125/2007 – per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non avessero receduto dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e scelto sul mercato libero un fornitore diverso dal proprio distributore, l’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica è stata “*garantita dall’impresa di distribuzione*”;
- (ii) se la “*impresa elettrica*” è “*ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni*” (art. 2 co. 25-terdecies del d.l.vo n. 79/1999), l’impresa di distribuzione è in particolare “*l’impresa esercente l’attività di distribuzione in concessione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99*” (art. 1.1 del TIT-Testo Integrato delle Disposizioni per l’erogazione dei Servizi di Trasmissione e Distribuzione dell’energia elettrica 2020-2023, approvato con deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n. 568/2019/R/EEL e ss.mm.);
- (iii) conformemente all’art. 9 co. 1 del d.l.vo n. 79/1999, in vigore dall’1 aprile 1999, “*le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030*”;
- (iv) secondo l’art. 1.1 del TIV- *Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza* valido dal 1 aprile 2023 (Allegato A alla Deliberazione ARERA 10 maggio 2022 n. 208/2022/R/eel e ss.mm – di seguito, per brevità, denominato il “**TIV 2023**”), il servizio di maggior tutela o maggior tutela “*è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07 e dell’articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17*” prestato dall’impresa di distribuzione territorialmente competente, le cui caratteristiche sono state descrittivamente sintetizzate dai paragrafi 2.12, 2.13 e 2.16 del documento per la consultazione 397/2019/R/EEL pubblicato dall’Arera il 29.09.2019 (di seguito, per brevità, denominato anche il “**servizio di maggior tutela**”);
- (v) secondo l’art. 1.1 e l’art. 4.1 lett. a) del **TIV 2023**, l’esercente il **servizio di maggior tutela** è congiuntamente:
 - (v.a) “*il soggetto che, ai sensi dell’Articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela*”; e

- (v.b) il “titolare del contratto di trasporto...(che) assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione” (di seguito, per brevità, denominato anche lo “**esercente la maggior tutela**”);
- (vi) come da art. 35 co. 2 del d.l.vo n. 93/2011, “i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125” (le suddette tipologie di clienti finali cui è erogato il **servizio di maggior tutela** sono denominati, per brevità, anche “**clienti in maggior tutela**”);
- (vii) l'art. 1 commi 60 e 60 bis della L. n. 124/2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza, “fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia”:
- “a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e”;
 - “a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici”.
- (viii) con l'art. 16-ter del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto milleproroghe 2022) convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stato stabilito che “a decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradual, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica. 2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradual per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica. 3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo”; conseguentemente, per le famiglie (ossia i clienti domestici), il superamento, anche per l'elettricità, della tutela di prezzo risulta previsto entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale è stabilito sia assegnato il Servizio a Tutele Graduali (di seguito “**STG**”) ai clienti domestici i quali in quel momento, o precedentemente, non abbiano ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendosi in tal modo la continuità della fornitura di elettricità (la Delibera 29 dicembre 2022 n. 743/2022/R/eel, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure competitive per l'assegnazione del **STG** da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica);
- (ix) **AMET**, in virtù della concessione ministeriale del 08.05.2001 (pubblicata in G.U. n. 170 del 24.7.2001, di seguito anche “**concessione**”), è titolare del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nell'ambito territoriale del Comune medesimo;
- (x) **AMET** svolge ancora il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in forza della **concessione**, “per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione” e fino alla scadenza 31.12.2030;

- (xi) **AMET**, in quanto esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica nell'ambito territoriale di propria competenza, eroga in detto ambito anche il **servizio di maggior tutela a clienti in maggior tutela** in un numero (nell'anno 2022):
- (xi.a) di **14.526** utenze domestiche residenti;
- (xi.b) **3.042** utenze domestiche non residenti;
- (xii) il numero di **clienti in maggior tutela** per cui **AMET** eroga e potrebbe erogare il **servizio di maggior tutela** gli ha consentito, *ab origine*, e gli consente di non ricadere nella previsione di cui all'art. 1 co. 1 del D.L. n. 73/2007, secondo cui *“a decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita”*;
- (xiii) **AMET**, si è determinata a trasferire dietro corrispettivo – a seguito di procedura ad evidenza pubblica – il ramo d'azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela esercitata nell'ambito territoriale del Comune di Trani (BT) ed i propri diritti su di esso, cedendoli in modo che essi entrino a far parte a titolo definitivo del patrimonio e della sfera gestionale ed operativa unica e diretta del soggetto cessionario, senza condizione alcuna rispetto alla produzione dei relativi effetti e, con nota Prot. Gen. n. 427 dell'8.02.2023, ha chiesto al socio (Comune di Trani) assenso a suddetta procedura;
- (xiv) il Comune di Trani, nella deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2023, riferendosi al **servizio di maggior tutela**, ha deliberato di *“prendere atto della nota Prot. Gen. n. 427 dell'8.02.2023 del consiglio di Amministrazione di AMET s.p.a., di richiesta di autorizzazione alla cessione, mediante asta pubblica del ramo di vendita dell'energia elettrica, per le ragioni e motivazioni di cui all'allegata relazione resa dalla società di consulenza Energy Advisor, dallo stesso c.d.a. incaricata”* e di *“incaricare il Sindaco ad esprimere in assemblea atto di assenso allo svolgimento di tale procedura quale unica strada percorribile, allo stato, per una valorizzazione di tale asset che, per previsione normativa, giungerà a termine il 10.01.2024”*
- (xv) il ramo d'azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela da cedere secondo procedura ad evidenza pubblica è funzionalmente individuabile nella *business unit* denominata **“SERVIZIO ELETTRICO TRANI”**, costituita da **AMET** in attuazione della Deliberazione ARERA 296/2015/R/COM;
- (xvi) il ramo di azienda di cui al superiore punto (xv) – di seguito, come meglio identificato al successivo art. 2 comma 2, denominato anche il **“ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI”**, essendo i beni ed i contratti che lo costituiscono denominati anche le **“attività del ramo”**, differentemente dai debiti, anche per i depositi cauzionali dei clienti in maggior tutela di **AMET**, denominati anche le **“passività del ramo”** – si identifica e consiste esclusivamente, come da **Disciplinare di Gara**, ne:
- (xvi.a) *“i. database contenute i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali in maggior tutela di AMET; ii. contratti, e relativi allegati, sottoscritti da AMET con i clienti finali di cui al punto i.; iii. liquidità equivalente ai depositi cauzionali corrisposti dai clienti di cui al superiore punto i. per la somministrazione dell'energia elettrica; iv “Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di maggior tutela” sottoscritto da AMET ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 76/2008; v. marchio “Servizio Elettrico Trani”;*
- (xvi.b) in *“costi di ampliamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali finalizzati alla valorizzazione del ramo di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela. Trattasi delle spese di consulenza regolatoria e giuridica volte alla valorizzazione ed estendere l'utilità del ramo nel tempo. In particolare, sono i costi sostenuti per l'inquadramento dell'iniziativa volta alla cessione del ramo d'azienda di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela in coerenza con il quadro normativo, con le finalità di equilibrio economico e con le potenzialità del mercato e per la definizione della procedura di gara per la cessione del ramo di azienda: bando, capitolato, avvisi, modulistica, contratto di cessione”* (di seguito, per brevità, denominati anche i **“costi di ampliamento”**), i quali – pur ove costituenti debiti inerenti all'esercizio del ramo di azienda sorti anteriormente al suo trasferimento e pur se suscettibili di rientrare nel fenomeno regolato dall'art. 2558 c.c. nella

misura in cui ricollegantisi a posizioni contrattuali non ancora definite ovvero non interamente eseguite al trasferimento del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** sono inquadrati ed inseriti nelle **attività del ramo** perché volti alla valorizzazione di un processo produttivo, altrimenti destinato alla chiusura, la cui utilità si protrae nel tempo”

- (xvi.c) “*nelle passività che seguono: 1. Debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell’energia elettrica*”;
- (xvii) per quanto la previsione di cui al cui superiore punto (xvi) sia chiara, si precisa – a titolo esemplificativo – che nel **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**:
- (xvii.a) non è incluso personale di AMET comunque dedicato alla gestione del **servizio di maggior tutela**;
- (xvii.b) non sono inclusi crediti e debiti relativi al ramo d’azienda non esattamente e pienamente coincidenti con le **attività del ramo** e le **passività del ramo**;
- (xvii.c) non sono inclusi, come da paragrafo 3.1 del **Disciplinare**, “*le reti, le cabine, i gruppi di trasformazione e quant’altro funzionale alla distribuzione dell’energia elettrica ai clienti finali nel territorio del Comune di Trani. Conseguentemente, successivamente alla cessione del ramo d’azienda l’attività di distribuzione dell’energia elettrica verrà proseguita in via esclusiva dal Distributore ADistribuzione Reti Trani*”;
- (xviii) il presente contratto di cessione del **ramo di azienda** costituisce quello di cui al paragrafo V.1) dell’**Avviso d’Asta** e di cui ai paragrafi 2.1. e 12. del **Disciplinare**;
- (xix) la **Cessionaria** dichiara e riconosce, con la presentazione dell’offerta e dei documenti di cui al **Disciplinare**, che il presente contratto di cessione del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** è – in quanto costituente il documento di cui al paragrafo 2.1, *Allegato 4*, del **Disciplinare** e per effetto della presentazione da parte della **Cessionaria** dell’offerta e dei documenti di cui al **Disciplinare** ed alle condizioni da esso previste – da intendersi un regolamento definito ed accettato nel pieno esercizio dell’autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c.;
- tanto premesso, la **Cedente** e la **Cessionaria**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Definizioni, premesse ed allegati

- 1.1. Fatte salve le ulteriori definizioni come già individuate nelle superiori premesse del **Contratto**, i seguenti termini – ai fini di quanto dal **Contratto** previsto ed in previsione della formazione di documenti contrattuali separati ma ad esso collegati o connessi – hanno il significato agli stessi qui attribuito:
- 1.1.1. “**Allegati**”: indica i documenti allegati, resi disponibili alla **Cessionaria**, anche qualora non materialmente acclusi al **Contratto** ma soltanto da esso espressamente e specificamente richiamati.
- 1.1.2. “**Asta**”: indica la procedura ad evidenza pubblica di cui all’**Avviso d’Asta** e al **Disciplinare**.
- 1.1.3. “**Autorità**”: indica qualsiasi autorità legislativa o governativa, nazionale, regionale o locale, autorità indipendente di settore (con eccezione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, denominata invece “**ARERA**”), organo giurisdizionale (ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale o amministrativa, italiana o straniera) pubblica amministrazione, ente pubblico, agenzia pubblica (anche competente per le entrate tributarie e/o fiscali).
- 1.1.4. “**Autorizzazioni**”: indica qualsiasi autorizzazione (anche di tipo edilizio e urbanistico od ambientale), licenza, permesso, concessione, abilitazione, nulla-osta, certificazione anche di idoneità, deposito, registrazione o domanda emessi o rilasciati o concessi da un’**Autorità** con riferimento al **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, ai beni e diritti che lo compongono ed al suo esercizio, con eccezione della già denominata **concessione**.

- 1.1.5. “**Avviso d’Asta**”: indica l’avviso di “*Asta pubblica*” per la “*cessione del ramo d’azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato SERVIZIO ELETTRICO TRANI*”, pubblicato su www.ametspa.it/blog;
- 1.1.6. “**Certificato ex art. 14**” indica il certificato di cui all’art. 14, comma 3, D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, relative al pagamento dell’imposta e/o delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell’esercizio del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** o comunque a beni del – od a i servizi erogati con il – **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti da parte della **Cedente**.
- 1.1.7. “**Cessione di Ramo di Azienda**”: indica la cessione del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** dalla **Cedente** alla **Cessionaria** in conformità alle disposizioni del **Contratto**.
- 1.1.8. “**Contratto**”: indica il presente contratto di cessione di ramo di azienda, con o senza - a seconda dei casi - gli **Allegati**.
- 1.1.9. “**Data di Efficacia**”: indica la data – coincidente con il giorno 1 (uno) del mese di luglio dell’anno 2023 – a decorrere dalla quale ha effetto il **Contratto** e conseguentemente la **Cessione del Ramo di Azienda**, con eccezione de (i) le prestazioni di cui al successivo art. 3, commi 1, 3 e 6, da eseguire invece immediatamente alla **Data di Esecuzione**, e (ii) le obbligazioni e le previsioni di cui al successivo art. 5, da adempiere – unitamente a qualunque attività ad esse propedeutiche e funzionali – e da osservare alla **Data di Esecuzione**.
- 1.1.10. “**Data di Esecuzione**”: indica la data di sottoscrizione del **Contratto** nelle forme di cui all’art. 2556 comma 2 c.c., la quale potrà aversi, secondo il paragrafo 12.2 del **Disciplinare**, non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima, ferma l’eventuale ipotesi di differimento espressamente concordata fra il **Comune** e l’aggiudicatario.
- 1.1.11. “**Disciplinare**”: indica il “*Disciplinare di Gara - asta pubblica per la cessione del ramo d’azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato Servizio Elettrico Trani*”, pubblicato su www.ametspa.it/blog;
- 1.1.12. “**Giorni Lavorativi**”: indica i giorni della settimana esclusi il sabato e la domenica e gli altri giorni infrasettimanali festivi secondo norme avente valore di legge.
- 1.1.13. “**Gravame**”: indica qualunque gravame, pegno, ipoteca, pignoramento, diritto reale di garanzia e/o di godimento, sequestro, privilegio, vincolo, a favore di un terzo.
- 1.1.14. “**Informazioni Confidenziali**”: indica il **Contratto** una volta sottoscritto dalle **Parti** ed gli **Allegati**, nonché i dati e/o le informazioni che una **Parte**, con riferimento al **Contratto** e/o all’**Avviso d’Asta** e/o **Disciplinare**, ha reso o rendesse disponibili, consultabili o comunque conoscibili all’altra, unitamente ai documenti analogici od informatici in cui dati e informazioni sono contenute, nonché i dati e le informazioni societarie, aziendali, organizzative, produttive, tecniche, contrattuali, finanziarie e commerciali proprie di ciascuna **Parte** e soggette al suo legittimo controllo – nonché i documenti di qualsiasi forma e tipo che considerano, analizzano, rielaborano o soltanto contengano tali dati e/o informazioni – che ciascuna **Parte** ha reso o rendesse disponibili, consultabili o comunque conoscibili – in qualsiasi forma [orale, scritta, per immagini, su supporto analogico od informatico, ecc.] e con qualsiasi mezzo [posta elettronica ordinaria o certificata, posta ordinaria, fax, consegna a mano, esibizione, c.d. “data room”, banche dati, strumenti elettronici in genere, ecc.] – all’altra anche in occasione di contatti, incontri, riunioni durante le quali siano discusse, esaminate o soltanto apprese, pur incidentalmente od in modo non programmato, vicende, tematiche o questioni direttamente od indirettamente collegate, connesse o comunque funzionali al **Contratto**. Non rientrano invece nella nozione e nel novero delle Informazioni Confidenziali quelle: dati e/o informazioni: (a) conosciuti autonomamente prima della conclusione del **Contratto**; (b) per i quali la **Parte** dia prova che siano state ricevuti da terzi non tenuti all’osservanza del **Contratto** né vincolati da altro accordo di riservatezza; (c) elaborati

autonomamente e senza l'utilizzo di dati e/o informazioni riservate riguardanti la **Parte** loro proprietaria o titolare; (d) divulgati, senza preesistenti vincoli di riservatezza, dalla **Parte** loro proprietaria o titolare; (e) di pubblico dominio; (f) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dalla **Parte** loro proprietaria o titolare; (g) che la **Parte** loro proprietaria o titolare dichiara espressamente ed in forma scritta non riservati né coperte vincolo di riservatezza; (h) dei quali sia imposta la comunicazione a soggetti determinati o la divulgazione in forza di disposizioni di legge od atti aventi forza di legge.

1.1.15. “**Parte**”: indica **AMET** o la **Cessionaria**.

1.1.16. “**Parti**”: indica **AMET** e la **Cessionaria**.

1.1.17. “**Principi Contabili**” indica i vigenti principi contabili Organismo Italiano di Contabilità.

1.1.18. “**Situazione di Riferimento**”: indica la situazione economico-patrimoniale del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** di aggiornamento anche pro-forma alla **Data di Efficacia** dei dati e delle informazioni – rilevanti ai fini del Contratto – dell'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il Registro delle Imprese, e allegata al presente Contratto sub Allegato .

1.2. Nel **Contratto**, a meno che il contesto indichi diversamente:

1.2.1. i riferimenti al singolare includono i riferimenti al plurale e viceversa e i riferimenti al maschile includono i riferimenti al femminile e viceversa;

1.2.2. i riferimenti ad una persona o ad una parte includono il rappresentante legale di tale persona o di tale parte e i successori e gli aventi causa;

1.2.3. i riferimenti ad una disposizione di legge includono le disposizioni di legge così come vigenti e/o modificate (anche se già pubblicate ma differite nella loro entrata in vigore) durante la vigenza del **Contratto** e, parimenti, qualsiasi normativa gerarchicamente subordinata approvata in conformità a tali disposizioni di legge;

1.2.4. con eccezione del titolo del contratto (laddove il termine “cessione” indica e significa il *trasferimento della proprietà* del ramo aziendale), la rubrica degli articoli è a titolo meramente indicativo e non determina né influenza l'interpretazione del **Contratto**.

1.3. Le superiori premesse e gli **Allegati** rappresentano parte integrante e sostanziale del **Contratto**, costituendone parte normativa.

1.4. Le norme del **Contratto** (le prime) prevalgono sulle previsioni contenute nelle superiori premesse, negli **Allegati**, nell'**Avviso d'Asta** e nel **Disciplinare** (le seconde):

1.4.1. se e nella misura in cui anche una soltanto delle prime ed anche una soltanto delle seconde intervengano, in tutto od in parte, sulla medesima fattispecie specifica; in tal caso, la norma o parte della norma contenuta nelle superiori premesse e/o negli **Allegati** e/o nell'**Avviso d'Asta** e/o nel **Disciplinare** cederà alla norma o parte della norma del **Contratto**;

1.4.2. fuori dal caso di cui al superiore comma 1.4.1, laddove e nei limiti in cui si determini incompatibilità, e non invece un fenomeno di integrazione o specificazione, anche fra una soltanto delle prime ed anche una soltanto delle seconde; in tal caso, la norma o parte della norma contenuta nelle superiori premesse e/o negli **Allegati** e/o nell'**Avviso d'Asta** e/o nel **Disciplinare** ed incompatibile con una norma o parte di una norma del **Contratto** cederà a quest'ultima.

Articolo 2

Oggetto della Contratto – Efficacia – Esclusioni

2.1. La **Cedente** cede e vende alla **Cessionaria**, che accetta ed acquista, il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** con effetto a decorrere dalla **Data di Efficacia**, contestualmente alla quale è e comunque deve intendersi trasferito alla **Cessionaria** anche il possesso del detto ramo.

2.2. Il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** è costituito esclusivamente da:

2.2.1. il *database* – rappresentato e descritto nel documento qui accluso quale Allegato  - contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali ai quali **AMET** eroga il **servizio di maggior tutela** nel numero complessivo di 17.569 (di seguito identificato, tale numero di clienti finali, nel parametro “**clienti n₂₀₂₂**”), mentre in numero non esattamente determinato alla data di pubblicazione dell'**Avviso d'Asta** ma determinabile alla **Data di Efficacia** (di

- seguito, tale ultimo numero dei clienti finali in maggior tutela, identificato nel parametro “**clienti n_{star}** ”);
- 2.2.2. i contratti con relativi allegati sottoscritti da **AMET** con i propri clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e, comunque, pur ove non formalizzati contrattualmente, i rapporti giuridici fra il **Comune** e i clienti finali cui quest'ultimo eroga il **servizio di maggior tutela**, elencati nel documento qui accluso quale Allegato [];
- 2.2.3. una liquidità – somma di danaro o strumento equivalente – corrispondente all'importo, come iscritto in bilancio di esercizio o risultante da estrazione economico-patrimoniale infrannuale alla **Data di Esecuzione**, dei depositi cauzionali versati con la stipulazione del contratto di fornitura in maggior tutela dai **clienti n_{star}** ai sensi dell'art. 14 della Deliberazione **ARERA** n. 200/99 e dell'art. 12 anche del **TIV 2023** e che la **Cessionaria** dovrà restituire ai relativi creditori con la cessazione degli effetti di contratto di fornitura stesso, maggiorati in base al tasso maggiorati in base al tasso di interesse legale, come identificati nel documento qui accluso quale Allegato [];
- 2.2.4. il “*Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela*” concluso da **AMET** ai sensi della Deliberazione **ARERA** n. 76/2008 e ss.mm.;
- 2.2.5. il marchio registrato “Servizio Elettrico Trani”;
- 2.2.6. i debiti derivanti dai contratti di cui al superiore comma 2.2, interamente eseguiti dai clienti finali di cui al superiore comma 2.1. ma non ancora dalla **Cedente** alla **Data di Efficacia** ed individuati partitamente dalla **Situazione di Riferimento**.
- 2.3. Errori o carenti e/o inesatte rappresentazioni nella identificazione dei clienti finali di **AMET** di cui al superiore comma 2.2.1. (ovvero nel numero dei **clienti n_{2022}** – rispettivamente nel caso in cui alla **Data di Efficacia** tali clienti siano diversi ovvero il numero dei **clienti n_{star}** sia non inferiore del -20% o non superiore al +20% rispetto al numero dei **clienti n_{2022}** – non determinano cause, ragioni né motivi di annullamento, risoluzione, recesso o comunque inefficacia del **Contratto**, né rispettivamente ragione od occasione di proporzionale riduzione o revisione in aumento¹ del corrispettivo di acquisto del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** di cui al successivo art. 3 (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, denominato “**corrispettivo C_{GARA}** ”); mentre invece, se il numero dei **clienti n_{star}** sia inferiore al -20% o superiore al +20% rispetto al numero dei **clienti n_{2022}** , una tale differenza costituirebbe ragione rispettivamente di proporzionale riduzione o revisione in aumento del **corrispettivo C_{GARA}** , dovendo in tale unico ed esclusivo caso le **Parti** procedere al relativo conguaglio in riduzione o maggiorazione (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, il corrispettivo conguagliato secondo il presente comma 2.3. è denominato “**corrispettivo $C_{GARArev1}$** ”) secondo il seguente criterio:
- $$C_{GARArev1} = C_{GARA} * \frac{n_{star}}{n_{2022}}$$
- 2.4. Differenze di importo nei – o rispetto ai – depositi cauzionali di cui al superiore comma 2.2.3., pur se derivanti da mancata rivalutazione monetaria, non determinano causa, ragione né motivo di annullamento, risoluzione, recesso dal – o comunque di inefficacia del – **Contratto**, né presupposti e/o elementi legittimanti eccezioni ex art. 1460 c.c..
- 2.4.1 Se (a) il termine del 10 gennaio 2024 di cui al punto (viii) in premessa, dopo la pubblicazione dell'Avviso d'Asta e prima della cessazione della efficacia del comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, fosse prorogato o differito per un periodo superiore a 6 (sei) mesi ovvero comunque (b) il **servizio di maggior tutela** dovesse o potesse essere proseguito da Servizio Elettrico Trani per un periodo superiore a sei mesi rispetto alla data del 10 gennaio 2024, ovvero infine (b.1) tale servizio fosse ripristinato entro tre mesi dalla cessazione di efficacia abrogazione del comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, alcuno di tali eventi, anche singolarmente,

¹ Esemplificativamente, se il numero n_{2022} fosse di 100 clienti finali, l'intervallo “non rilevante contrattualmente” avrebbe un *range* da 80 a 120 clienti finali, valori limite (cioè 80 e 120) ricompresi.

costituirebbe causa, ragione né motivo di annullamento, risoluzione, recesso o comunque inefficacia del **Contratto** ma, al contrario, costituirebbe causa di automatica revisione in aumento – ovvero di dovuta integrazione o dovuto conguaglio – del corrispettivo di acquisto del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** di cui al successivo art. 3 (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, il corrispettivo conguagliato secondo il presente comma 2.4.1. è denominato “**corrispettivo $C_{GARAreV2}$** ”).

Nel caso di proroga del termine del 10 gennaio 2024 di cui al punto (viii) in premessa e/o comunque della prosecuzione del **servizio di maggior tutela** in capo a **Servizio Elettrico Trani**, il corrispettivo di acquisto del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** di cui al successivo art. 3, eventualmente conguagliato secondo il superiore comma 2.3., è da intendersi aumentato di un importo di Euro 233.407,07 (di seguito, tale ammontare aggiuntivo, commisurato ad un tasso di *customer retention* della clientela, a tendere, del 35%, è denominato anche “**lump sum**”) da moltiplicare per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di mesi di proroga o differimento *sub* (a), e/o di prosecuzione *sub* (b) e/o di ripristino *sub* (c), (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, tale numero è identificato con la lettera “*m*”) e il numero convenzionale di dodici mesi, assunto in termini fissi in modo parimenti convenzionale, differimento, prosecuzione e/o ripristino. In formula:

$$C_{GARAreV2} = C_{GARA} + (\text{lump sum}) * \frac{m}{12}$$

[nel caso **non** si verificasse la condizione di cui al comma 2.3., ossia un numero di **clienti nstar** inferiore al – 20% o superiore al + 20%]

$$C_{GARAreV2} = C_{GARAreV1} + (\text{lump sum}) * \frac{m}{12}$$

[nel caso **si** verificasse la condizione di cui al comma 2.3., ossia un numero di **clienti nstar** inferiore al – 20% o superiore al + 20%]

- 2.4.2 Il **lump sum** è da corrispondere *una tantum* al ricorrere di una delle situazioni di cui al superiore art. 2.4.1 e, conseguentemente, alcun ulteriore importo a titolo di lump sum sarà dovuto (i) nel caso in cui alla proroga del termine del 10 gennaio 2024 di cui al punto (viii) in premessa dovesse seguire una proroga ulteriore, ed in riferimento ad essa, nonché (ii) nel caso in cui, dopo il primo atto legislativo o regolatorio di previsione della prosecuzione del **servizio di maggior tutela**, dovesse seguire un atto analogo il quale disponesse una ulteriore proroga di tale ultimo servizio.
- 2.5 La cessione non comprende altre attività e passività, crediti e debiti, rapporti contrattuali facenti capo alla **Cedente** non espressamente menzionati nel **Contratto**, che rimangono pertanto completamente a favore o a carico della **Cedente** ed esclusi dalla **Cessione di Ramo di Azienda**.

Articolo 3

Prezzo, spese e modalità di pagamento

- 3.1. Il corrispettivo che la **Cessionaria** – ricevuta, dopo la comunicazione circa l’aggiudicazione definitiva dell’**Asta**, l’ulteriore e successiva comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva – deve pagare ad **AMET** per l’acquisto del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** di cui al superiore art. 2 è determinato, o comunque determinabile, nella misura corrispondente al prezzo offerto secondo il paragrafo 7.2. **BUSTA B**, lettera *a.*, del **Disciplinare**.
- 3.2. Il corrispettivo di cui al superiore comma 3.1. deve, comunque, essere integrato o comunque conguagliato dalla **Cessionaria** alla ricorrenza delle condizioni e nei limiti di cui al superiore art. 2.3 e/o 2.4.1..
- 3.3. Il corrispettivo di cui al superiore comma 1. non si intende comprensivo dell’imposta dovuta, la quale è da addebitare alla **Cessionaria**.
- 3.4. Sono a carico della **Cessionaria**, oltre al corrispettivo per l’acquisto del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, le spese di vendita di cui all’art. 1475 c.c. e le spese rientranti nel novero di cui all’art. 1196 c.c., da intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del **Contratto**

e che siano con questo in rapporto di causalità, efficienza e/o strumentalità; in tali spese debbono ricomprendersi:

- 3.4.1 le spese che fossero o si rivelassero necessarie per la consegna, l'utilizzazione e/o lo sfruttamento del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, e quindi dei beni e diritti che la compongono (quali, ad esempio, quelle il servizio di portabilità consistente nel trasferimento del *database* di cui al superiore art. 2.2.1 dal sistema informativo della **Cedente** a quello della **Cessionaria**), nonché quelle per l'ottenimento ed il rilascio di una qualsiasi **Autorizzazione** e la conclusione di – o la successione in – qualsiasi rapporto contrattuale;
- 3.4.2 le spese per i compensi ed i rimborsi al Notaio incaricato da **AMET** per il rogito o l'autenticazione di cui all'art. 2556 co. 2 c.c. e – corrispondentemente alla previsione di cui al paragrafo 12.2 *STIPULA DEL CONTRATTO* del **Disciplinare** – anche gli oneri fiscali, quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – dovute sul presupposto o comunque con riferimento al **Contratto**, alla sua stipulazione ed anche al pagamento della **lump sum** che fosse dovuta dalla **Cessionaria** alla **Cedente** secondo il superiore art. 2.4.1.
- 3.5. La norma di cui al superiore comma 3.4 e le relative condizioni corrispondono ai programmi ed alla volontà delle **Parti**, le quali – il **Cessionario**, in particolare, con la presentazione dell'offerta di cui ai paragrafi 6 e 7 del **Disciplinare** – dichiarano di ritenerla valida nonché meritevole ex art. 1322 c.c. e che eccezioni sul punto che dovessero provenire da una o dall'altra **Parte** avrebbero unicamente il carattere della temerarietà e la funzione della pretestuosità.
- 3.6. Il corrispettivo per l'acquisto del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, determinato nella esatta misura di Euro [] (Euro []), deve essere versato dalla **Cessionaria** ad **AMET** alla **Data di Esecuzione**, mediante uno o più assegni circolari tratti su istituto di credito di primaria rilevanza e perfettamente conforme/i alle previsioni di cui agli artt. 82 ed 83 del R.D. 21/12/1933 n. 1736, ovvero mediante uno o più bonifici bancari non revocabile/i che consenta/no un immediato – o pressoché immediato – accredito del relativo importo sul conto corrente bancario indicato da **AMET** per il pagamento, a condizione – nell'eventualità di adozione di tale ultima modalità di pagamento – che la **Cessionaria** fornisca alla **Cedente**, prima dell'atto di sottoscrizione del **Contratto**, adeguata prova documentale dell'esecuzione del detto bonifico.

Articolo 4

Passività ed Attività sorte prima della Data di Efficacia

- 4.1. Passività
- (A) Con eccezione dei debiti derivanti dai contratti di cui al superiore art. 2.2.2, interamente eseguiti dai clienti finali di cui al superiore art. 2.2.1, ma non ancora dal **Cedente** alla **Data di Efficacia** ed individuati partitamente dalla **Situazione di Riferimento**, per cui la **Cessionaria** si obbliga a manlevare e tenere relativamente indenne il **Cedente** fino al limite del doppio del valore della prestazione ancora dovuta alla **Data di Efficacia**, la **Cedente** si obbliga nei confronti della **Cessionaria**, fermi i diritti dei creditori ex art. 2560 co. 1 c.c. nei confronti della **Cedente**, a pagare i debiti discendenti da fatto proprio ed inerenti all'esercizio del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, sorti per titolo o causa fino e non oltre alla **Data di Efficacia**, anche se manifestatesi successivamente, salvo che:
- (A.1) la manifestazione, anche stragiudiziale, dei detti debiti si abbia, per quelli di rilievo civilistico, successivamente alla scadenza del terzo anno dalla **Data di Efficacia**, mentre per quelli di natura fiscale o tributaria diversi dai debiti per imposte o relative sanzioni considerati dall'art. 14 del d.l.vo n. 472/1997 successivamente alla scadenza del quinto anno da tale ultima data, termini ritenuti dalla **Cessionaria** entrambi congrui anche rispetto alla previsione di cui all'art. 2965 c.c. e trascorsi i quali, rispetto ai debiti non manifestatisi prima, la **Cessionaria** dichiara di rinunciare a far valere nei confronti della **Cedente** qualunque regime di solidarietà obbligandosi altresì al tenerlo relativamente indenne; ovvero
- (A.2) sia intervenuto od intervenga il consenso dei creditori alla relativa liberazione.
- (B) Non presentando richiesta del **Certificato ex art. 14**, la **Cedente** dichiara e garantisce che il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** e i beni del – od a i servizi erogati con il – **ramo di**

azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI non sono gravati da debiti tributari né da sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da relativi atti di accertamento o di contestazione da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti preposti e che, alla **Data di Esecuzione**, non risultano essere stati notificati alla **Cedente** atti di accertamento né atti di contestazione di violazione dell'obbligo di versare imposte e relative sanzioni connesse alla proprietà, disponibilità e/o esercizio del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** o comunque dei beni del – od a i servizi erogati con il – **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**. Pertanto, nonché per il fatto di non costituire l'emergenza di detti atti e del relativo debito causa, ragione o motivo di annullamento, risoluzione, recesso dal – o comunque inefficacia del – **Contratto** né presupposto e/o elemento legittimanti eccezioni da parte della **Cessionaria** ex art. 1460 e/o 1461 c.c., la **Cedente** si obbliga a manlevare e tenere indenne la **Cessionaria**, nei limiti in cui quest'ultima debba rispondere e sia chiamata a rispondere, dal pagamento di importi a titolo di debito tributario e/o di sanzioni amministrative pecuniarie da contestazioni e/o accertamenti tributari connessi/e alla proprietà, disponibilità e/o esercizio del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** o comunque dei beni del – od a i servizi erogati con il – **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** e la cui esistenza e/o pendenza e/o contestazione e/o accertamento sia precedente alla **Data di Efficacia**.

4.2. Attività

(A) La **Cessionaria** non acquista, per effetto del **Contratto**, alcuno dei crediti, inclusi quelli relativi alla morosità dei clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1., relativi al **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** generatisi per titolo o causa anteriormente alla **Data di Efficacia**, anche se manifestati e/o conosciuti dopo tale data.

(A.1) La **Cedente** potrà riscuotere direttamente gli importi dei crediti di cui alla superiore lettera (A), con eccezione di quelli ivi identificati all'ultimo periodo.

(B) Eventuali importi che, dopo la **Data di Efficacia**, non siano per una qualunque ragione riscossi dalla **Cedente** e siano versati alla – ed incassati dalla – **Cessionaria**, anche con modi di estinzione diversi dall'adempimento, in ragione dei crediti di cui alla superiore lettera (A), dovranno essere restituiti dalla **Cessionaria** alla **Cedente**, con pagamento da eseguire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla verifica di cui alla successiva lettera (C.1) e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal relativo incasso da parte della **Cessionaria**, maggiorati, nel caso di ritardo, di interessi di mora convenzionalmente stabiliti in misura corrispondente a quella di cui all'art. 32.12 lettera a) del **TIV 2023**.

(C) Con riferimento (i) agli importi a titolo di corrispettivi, componenti, contributi, oneri ed eventuali interessi di mora dovuti dai clienti finali di cui al superiore art. 2.2.1. per l'energia elettrica fornita in maggior tutela da **AMET** fino alla **Data di Efficacia** ed a tale data ancora non determinati (perché i relativi consumi di energia fornita non siano stati letti, comunicati o comunque acquisiti in via non estimativa bensì effettiva e definitiva) e/o non esigibili ovvero infine determinati ma ancora non corrisposti dai suddetti clienti finali e comunque (ii) a qualunque importo di cui superiore paragrafo "Attività", lettera (B):

(C.1) le **Parti** dovranno incontrarsi o comunque formalmente confrontarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla **Data di Efficacia** e, successivamente, di 60 (sessanta) giorni in 60 (sessanta) giorni fino al termine del secondo anno successivo alla cessazione *ex lege* del regime del **servizio di maggior tutela**, onde verificare quale sia l'ammontare dei crediti di **AMET** relativamente agli importi di cui al superiore paragrafo "Attività", lettera (C), i quali – se non da compensare con quanto dovuto ai clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. per rettifiche operate dalla **Cessionaria** dopo la **Data di Efficacia** in ragione dell'esigenza di rideterminazione in riduzione dei consumi di energia fornita ai suddetti clienti fino alla **Data di Efficacia** ovvero con i debiti di cui al superiore comma 4.1 punto (A), nonché se non riscossi dalla **Cedente** ed invece versati alla, ed incassati dalla, **Cessionaria** – dovranno da quest'ultima essere restituiti o comunque pagati alla **Cedente** entro il termine di cui al superiore paragrafo "Attività", lettera (B);

(C.2) la **Cedente**, a garanzia della loro restituzione o comunque del loro relativo pagamento alla **Cedente** allorché versati alla – ed incassati dalla – **Cessionaria**, trattiene la somma

corrispondente al 100% della liquidità di cui al superiore art. 2.2.3. per i sei mesi successivi alla **Data di Efficacia**, ridotta al 35% dal primo giorno del settimo mese successivo alla Data di Efficacia e per i sei mesi successivi:

(C.2.1) sulla quale la **Cedente** riconosce gli interessi legali di cui al superiore art. 2.2.3., e che sarà tenuta a restituire nel caso e nella misura in cui la **Cessionaria** dimostri di aver adempiuto a ciascuna delle proprie obbligazioni di restituzione o comunque di pagamento, ovvero, antecedentemente a tale scadenza, nel caso in cui le **Parti** convengano sul fatto che dette obbligazioni siano state interamente estinte a beneficio della **Cedente** – direttamente dalla **Cessionaria** ovvero, purché senza rischi di ripetizione e senza costi non rimborsabili, tramite il riconoscimento alla **Cedente** di ammontari erogati in esecuzione dei meccanismi compensazione di cui all'art. 19 e 20 del **TIV 2023** – e non esista possibilità che ne insorgano di ulteriori o di nuove;

(C.2.2.) che la **Cedente** potrà in tutto od in parte, più volte e fino alla sua concorrenza, trattenere e definitivamente incassare, realizzando così la garanzia, nel caso di mancato adempimento da parte della **Cessionaria** alla sua obbligazione di restituzione o comunque di pagamento entro e non oltre ciascuna delle relative scadenze come insorgenti secondo il superiore paragrafo “Attività”, lettera (B), ed a condizione che, scaduto il termine di riferimento senza che sia intervenuta per intero la relativa restituzione od il relativo pagamento, l'incasso da parte della **Cedente** sia preceduto da una sua comunicazione con la quale avverta la **Cessionaria** che, non restituendo o pagando il dovuto nei tre **Giorni Lavorativi** successivi al ricevimento della comunicazione, la **Cedente** stessa realizzerà la garanzia nei limiti di quanto dovuto e non tempestivamente restituito o pagato.

Articolo 5

Contratti di trasporto e per l'acquisto dell'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente Unico S.p.A.

- 5.1. La **Cessionaria** si obbliga a concludere con il **Cedente**, contestualmente alla **Data di Esecuzione**, con effetto dalla **Data di Efficacia**, il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione di cui all'art. 1.1 del **TIV 2023**, secondo le condizioni del *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica*, Allegati A e B, nella versione valida dal 3 marzo 2021, di cui alla Deliberazione **ARERA** 268/2015/R/eel e ss.mm., convenendo la **Cessionaria** sulle situazioni per cui:
 - 5.1.2. con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti con il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** e comunque nel **servizio di maggior tutela**, l'**esercente la maggior tutela** è – secondo l'art. 4.1 lettera a) del **TIV 2023** – il titolare del contratto di trasporto ed assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - 5.1.3. la **Cessionaria** è, per effetto del **Contratto** e dalla **Data di Efficacia**, l'**esercente la maggior tutela** operante nell'ambito territoriale della **Cedente**, quale impresa distributrice esercente in forza della **concessione** ed alle cui reti sono connessi i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque tutti gli aventi diritto, nel detto ambito territoriale, al **servizio di maggior tutela**;
 - 5.1.4. il **servizio di maggior tutela** è un servizio pubblico essenziale da fornire senza soluzione di continuità.
- 5.2. La **Cessionaria** si obbliga a concludere, o – se già ne disponesse di uno – integrare, con l'Acquirente Unico S.p.a., contestualmente alla **Data di Esecuzione**, con effetto dalla **Data di Efficacia**, il contratto di cui all'art. 22 del **TIV 2023** per l'acquisto dell'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico stesso, secondo le condizioni stabilite al Titolo 2, Sezione 2, del **TIV 2023**, nonché per le condizioni compatibili con il **TIV 2023**, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione **ARERA** ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10 e da deliberazioni **ARERA** successive, convenendo la **Cessionaria** sulle situazioni per cui:

- 5.2.1. con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti con il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** e comunque nel **servizio di maggior tutela** nell'ambito territoriale del **Cedente**, l'Acquirente unico S.p.A. – secondo l'art. 4.1 lettera b) del **TIV 2023** – assume la qualifica di utente del dispacciamento;
- 5.2.2. sostituendosi con il **Contratto**, dalla **Data di Efficacia**, la **Cessionaria** alla **Cedente** nell'esercizio del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** ed acquisendo per l'effetto la prima la qualità e la funzione di **esercente la maggior tutela** nell'ambito territoriale della **Cedente** – alle reti di distribuzione della quale sono connessi i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque tutti gli aventi diritto nel detto ambito territoriale al **servizio di maggior tutela** –, il contratto per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 22 del **TIV 2023** fra la **Cedente** e l'Acquirente unico S.p.A. non rientra nel fenomeno successorio di cui all'art. 2558 c.c.;
- 5.2.3. il **servizio di maggior tutela** è un servizio pubblico essenziale da fornire senza soluzione di continuità.
- 5.3. Qualora l'Acquirente unico S.p.A. comunichi di non recedere, per effetto del **Contratto**, dal contratto per l'acquisto dell'energia elettrica con la **Cedente** ritenendo che il contratto per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 22 del **TIV 2023** non abbia carattere personale o che comunque la **Cessionaria** sia legittimata a subentrare nel contratto per l'acquisto dell'energia elettrica fra l'Acquirente unico stesso e la **Cedente**, anche tale ultimo contratto, in deroga a quanto stabilito dal superiore art. 5.2., deve ritenersi rientrare nel fenomeno successorio di cui all'art. 2558 c.c..
- 5.4. Qualora la **Cessionaria** non adempia al proprio obbligo di cui al superiore comma 5.1 e il **Cedente** si trovasse costretto, per legge o per provvedimento di **Autorità** o di **ARERA** ovvero per scongiurare soluzioni di continuità nell'erogazione del **servizio di maggior tutela** nel proprio ambito territoriale, a doverle fornire il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato per conto di Terna S.p.A., la **Cessionaria**, sin dal momento in cui tali servizi siano erogati, deve prestare alla **Cedente**, a scelta di quest'ultimo, una delle forme di garanzia ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto dal *Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica*, Allegati A e B, nella versione valida dal 3 marzo 2021 e ss.mm., di cui alla Deliberazione **ARERA** 268/2015/R/eel e ss.mm., nonché deve, fino a quando tali servizi siano erogati, pagare senza ritardo al **Cedente** le relative fatture da quest'ultimo emesse, rinunciando secondo l'art. 1462 c.c. a qualsiasi eccezione in ordine al c.d. “*an*” degli importi fatturati e salva la sola facoltà di contestare specificamente e con motivazione rigorosa e puntuale la loro correttezza sotto il profilo del c.d. “*quantum*”, sempreché una tale contestazione non riceva dalla **Cedente** risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione, data a decorrere dalla quale la fattura del **Cedente** contestata dalla **Cessionaria** dovrà comunque essere pagata, avendo il relativo importo acquisito – con la tempestiva risposta motivata del **Cedente** ed ai fini del relativo pagamento – i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
- Qualora non adempia al proprio obbligo di cui al superiore comma 5.2 o vi adempia ma violando norme di legge o regolamentari, la **Cessionaria** deve – in tal senso obbligandosi – manlevare e tenere indenne la **Cedente** da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole di rilievo patrimoniale o comunque di incidenza economica derivante, in ragione del suddetto inadempimento o di una delle suddette violazioni, da – e/o connessa a – (i) ogni e qualsiasi azione, anche di risarcimento di danni o per il versamento di indennizzi in via parziaria o solidale, che i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque gli aventi diritto al **servizio di maggior tutela** nell'ambito comunale avviassero nei confronti della **Cedente** stessa e (ii) sanzioni amministrative pecuniarie, anche se con unico o prevalente carattere e/o scopo indennitario, che fossero applicate, a conclusione di procedimenti od anche nel corso di essi e pur se di natura cautelare, da **Autorità** (fra cui, a titolo di esempio, anche la Cassa per i servizi energetici ed ambientali od il Gestore per i servizi energetici s.p.a.) o da **ARERA** nei confronti del **Cedente**. L'obbligazione di manleva di cui al presente comma dovrà intendersi in ogni caso contenuta nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dalla **Cedente**, per un importo complessivo, comunque, non superiore al valore costituito dell'importo corrispondente al 50%

(cinquanta per cento) di quanto incassato da **AMET** nel 2022 per l'erogazione del **servizio di maggior tutela**, secondo le risultanze contabili di quest'ultima.

- 5.5. La **Cessionaria** si impegna altresì a mantenere uno sportello dedicato all'assistenza clienti di **Servizio Elettrico Trani**, nel Comune di Trani, fino alla cessazione del servizio di maggior tutela;
- 5.5.1. **AMET** si rende disponibile a fornire alla Cessionaria, presso i locali della propria sede legale, spazi e/o servizi correlati alla gestione dello sportello di cui al superiore art. 5.5., all'accoglimento dei clienti nonché per l'eventuale supporto nell'esecuzione delle attività commerciali, alle condizioni e nei termini che le Parti definiranno con accordo separato.

Articolo 6

Dichiarazioni e garanzie del Cedente

- 6.1. La **Cedente** dichiara e garantisce alla **Cessionaria** quanto segue:

Profili riguardanti il Cedente

- 6.1.1. La **Cedente** è una società validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, e:
- (i) non versa in stato di scioglimento o di liquidazione;
 - (ii) non è stata dichiarata fallita né è assoggettata ad una qualsiasi altra procedura concorsuale o amministrazione straordinaria o analogo procedimento previsto dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né ha presentato istanza di ammissione ad alcuna procedura concorsuale o analogo procedimento e non è oggetto di istanze di terzi in tal senso;
- 6.1.2. La **Cedente** ha la piena ed esclusiva proprietà ed il possesso del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**. Non esistono soggetti terzi che, in quanto titolari di validi accordi o in forza di altri diritti (fondati su legge, su Autorizzazioni o su fonte contrattuale), possono attualmente vantare diritti sul **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**.

Profili generali

Attività e Autorizzazioni

- 6.1.3. Attività. Tutti i beni materiali e immateriali che compongono il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** e che sono utilizzati nell'espletamento della sua attività sono liberi ed esenti da **Gravami**.
- 6.1.4. Autorizzazioni. Il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** ha svolto le proprie attività, sino alla **Data di Esecuzione**, in virtù di valide **Autorizzazioni**; in relazione alle dette **Autorizzazioni**, non sussistono contestazioni scritte o notifiche di inadempimento.

Conformità alle Leggi

- 6.1.5. Non sussistono comunicazioni scritte o provvedimenti formali riguardanti asseriti o effettivi inadempimenti o violazioni di leggi o atti equivalenti relativamente alla proprietà del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** e/o alle attività svolte attraverso di esso.

Contenziosi

- 6.1.6. Salvo quanto indicato al superiore art. 4.1 lettera (B), non pende alcun contenzioso od accertamento – sia innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero amministrativa che altre autorità giurisdizionali anche speciali o collegi arbitrali – avente ad oggetto il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**.

Contestazioni di terzi

- 6.1.7. La sottoscrizione e l'esecuzione del **Contratto** non darà diritto a terzi aventi rapporti inerenti al **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** di domandare il pagamento anticipato di crediti né di far valere garanzie che ritenessero essere state concesse.

Contratti

- 6.1.8. I contratti di cui è parte la **Cedente** e dei quali il **Contratto** non dispone espressamente la successione a favore della **Cessionaria** in quanto facenti parte del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** sono esclusi dal novero dei contratti di cui all'art. 2558 c.c. e comunque non sono, né possono intendersi, trasferiti alla **Cessionaria**, né in essi quest'ultima subentra.

- 6.1.9. I diritti dei clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque di tutti gli aventi diritto nell'ambito territoriale di riferimento al **servizio di maggior tutela** sono definiti dai contratti di cui al superiore art. 2.2.2., dalle leggi di cui alle superiori premesse, dal **TIV 2023** e, in specie, dalle sue relative *condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali*, dalle quali sono disciplinate, aldilà della previsione del secondo comma dell'art. 2558 c.c., anche le fattispecie di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale e di risoluzione per cambio venditore.

Garanzie

- 6.1.10. Non sono state rilasciate garanzie reali o personali, fideiussioni, cauzioni, garanzie autonome, lettere di *patronage* e qualsiasi altro impegno di garanzia, anche di natura atipica direttamente aventi ad oggetto o comunque connesse al **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** od a beni comunque appartenenti allo stesso.

Marchio

- 6.1.11. Il marchio od il segno distintivo di cui AMET si serve nell'erogazione del **servizio di maggior tutela** è stato registrato e da nessuno sono state avanzate pretese di alcun tipo rispetto ad esso, alla sua proprietà od a diritti sul suo utilizzo.

Temi ambientali e della sicurezza sul lavoro

- 6.1.12. La **Cedente**, in relazione ad ogni e qualsivoglia attività esercitata attraverso il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**, rispetta le leggi in materia di tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza sul lavoro.

Articolo 7 Dichiarazioni e garanzie della Cessionaria

7.1 La Cessionaria:

- 7.1.1. dichiara e garantisce alla **Cedente** di essere una società regolarmente costituita e operante secondo il diritto italiano e che è - e sarà - alla **Data di Efficacia** pienamente legittimata al perseguimento dell'oggetto sociale indicato nel proprio statuto ed all'esercizio del **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI**;
- 7.1.2. dichiara e garantisce alla **Cedente** che la stipula e l'esecuzione del **Contratto**, nella regolamentazione così come contenuta nel documento di cui all'art. 2.1 numero 4) del **Disciplinare**, sono stati regolarmente autorizzati da parte degli organi sociali della **Cessionaria** per ciascuno dei relativi atti e/o azioni;
- 7.1.3. dichiara e garantisce alla **Cedente** di avere tutti i poteri, la capacità giuridica, le facoltà e l'autorità necessari, essendo in possesso al riguardo delle **Autorizzazioni** per concludere il **Contratto** e per adempiere a tutte le obbligazioni che esso prevede a proprio carico;
- 7.1.4. dichiara e garantisce alla **Cedente** di non versare in stato di scioglimento o liquidazione, di non trovarsi in stato di insolvenza, di non di essere fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale, di non aver chiesto di venirvi ammessa, e che tali istanze non sono state presentate da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la presentazione di tali istanze. Tutte queste condizioni devono permanere, anche rispetto alla insussistenza dei relativi presupposti, alla **Data di Efficacia**;
- 7.1.5. dichiara e garantisce alla **Cedente** che il soggetto od i soggetti firmatari del **Contratto** per conto della **Cessionaria** è/sono dotato/i dei pieni poteri di rappresentanza, senza che sotto alcun aspetto e profilo possa porsi od eccipirsi alcun vizio o difetto a riguardo;
- 7.1.6. dichiara e garantisce alla **Cedente** che la sottoscrizione del **Contratto** ed il compimento da parte della **Cessionaria** delle attività nello stesso previste non comporta violazioni di alcuna norma statutaria o di alcuna delibera assunta dagli organi sociali della **Cessionaria** stessa, né violazione di un qualsiasi impegno, sentenza, provvedimento, accordo, contratto o clausola contrattuale da cui la **Cessionaria** sia vincolata e che siano in conflitto con - o impediscano la, o risultino inadempiti in qualsiasi modo da - la sottoscrizione e/o dalla esecuzione del **Contratto**;

- 7.1.7. riconosce e dichiara alla **Cedente** che il **ramo di azienda SERVIZIO ELETTRICO TRANI** è un complesso di beni legati l'uno all'altro per (e ne) la destinazione funzionale allo svolgimento del **servizio di maggior tutela** quanto necessari e sufficienti in funzione del regolare esercizio di tale servizio, preesistente al suo trasferimento secondo il **Contratto**;
- 7.1.8. riconosce e dichiara alla **Cedente** che la conclusione e l'esecuzione delle operazioni previste dal **Contratto** non integrano violazione di alcuna norma avente forza di legge, di regolamenti, deliberazioni, provvedimenti, autorizzazioni, circolari di alcuna delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.4.

Articolo 8 **Riservatezza**

- 8.1. Le **Parti** si obbligano a mantenere strettamente riservati e confidenziali qualsiasi dato od informazione rientranti, o che possano ritenersi rientrare, nella nozione e nel novero delle **Informazioni Confidenziali**.
- 8.2. Nel caso in cui una **Parte** si determinasse a far conoscere ad uno o più terzi un dato od un'informazione rispetto a cui essa non sia tuttavia certa sul fatto che non rientri nel novero delle **Informazioni Confidenziali**, tale **Parte** deve prima confrontarsi con l'altra al riguardo, comunicandole quali siano esattamente i dati e/o le informazioni che intende utilizzare facendoli conoscere a terzi e richiedendole, al ricorrere in modo evidente dei relativi presupposti, di dichiarare espressamente ed in forma scritta alla **Parte** richiedente quali siano, rispetto a quelli previamente comunicati, i dati e/o le informazioni da intendersi non riservate né coperte da segreto o vincolo di riservatezza.
- 8.3. La **Cessionaria** può mettere a disposizione una copia del **Contratto** sottoscritto dalle **Parti** ed i relativi **Allegati** a società che la controllino o da cui sia controllata od alle quali sia collegata secondo i criteri di cui all'art. 2359 commi 1 e 2 c.c., obbligandosi, tuttavia, sin d'ora rispetto al momento in cui lo faccia e per ciascuna occasione in cui lo faccia, a garantire che ciascuna delle società destinatarie di uno o più dei documenti rimessibile a disposizione (di seguito, per brevità, le "**società destinatarie**") osservi le norme di cui ai superiori commi 1 e 2, senza violare né pregiudicare in alcun modo e misura la segretezza o il vincolo di riservatezza delle **Informazioni Confidenziali**, e, comunque, a rispondere nei confronti del **Cedente**, con tutti i propri beni presenti e futuri ed anche dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e/o futuri, delle condotte inosservanti assunte dalle **società destinatarie**.
- 8.4. La comunicazione di **Informazioni Confidenziali** a terzi è comunque consentita nella misura in cui il dato e/o l'informazione oggetto della comunicazione sia necessario per l'adempimento del **Contratto** e/o l'esercizio dei diritti di cui al **Contratto** e/o l'esecuzione delle operazioni da esso previste, nonché per adempiere ad obblighi legali o regolamentari imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.4, a cui sono soggette le **Parti**.
- 8.5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 8 rimarranno in capo alle **Parti** per un periodo di un anno decorrente dalla **Data di Esecuzione** e, in caso di scioglimento o cessazione della sua efficacia, comunque per un anno successivo.
- 8.6. Le **Parti** dovranno, per quanto consentito e possibile, concordare preventivamente qualsiasi comunicazione al pubblico e/o comunicato stampa relativo alla conclusione del presente **Contratto** nel rispetto degli obblighi di norme avente forza di legge ovvero imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.4.
- 8.7. Con riferimento ai doveri di cui ai superiori commi, ciascuna **Parte** si obbliga inoltre a:
- 8.7.1. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari affinché essi si impegnino a trattare con riservatezza, con divieto di comunicazione terzi ed ovviamente di diffusione, le **Informazioni Confidenziali** di cui vengano comunque a conoscenza;
- 8.7.2. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari sulle responsabilità, nei confronti anche dell'altra **Parte**, derivanti dalla comunicazione a terzi o dalla diffusione di **Informazioni Confidenziali**;
- 8.7.3. impedire a terzi di avere accesso alle – e comunque conoscere le – **Informazioni Confidenziali**, rispetto a cui adottare misure idonee a garantirne la protezione e la riservatezza,

nonché a prevenire la loro eventuale conoscibilità, acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi;

- 8.7.4. non effettuare alcun tipo di trattamento sulle **Informazioni Confidenziali** in modo contrario al dovere di lealtà e buona fede, né comunque con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio alla **Impresa aderente** loro titolare.

Articolo 9 **Disposizioni generali**

9.1 Accordo.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il **Contratto** è da intendersi, in quanto costituente il documento di cui all'art. 2.1 del **Disciplinare (Allegato 4)** e per effetto della presentazione dell'offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 (7.1 e 7.2) del **Disciplinare** ed alle condizioni da esso previste, un regolamento definito ed accettato dalle **Parti** stesse nel pieno esercizio della loro autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c. e che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., l'osservanza della cui disciplina, nel caso di specie, avrebbe unicamente la funzione di disincentivare, prevenire e neutralizzare eccezioni pretestuose da chiunque provenienti sul punto della presunta non realtà e/o non effettività della riconosciuta circostanza che il **Contratto** costituisce libera ed integrale manifestazione della volontà delle **Parti**.

9.1.bis Rogito del Contratto

Il **Contratto** è stipulato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata secondo le modalità di cui all'art. 2556, co. 2 c.c. con rogito effettuato – alternativamente – dinanzi al Notaio, in base alla volontà espressa congiuntamente con atto scritto dalle **Parti** o da una sola delle **Parti** in assenza di espressa e formale opposizione dell'altra **Parte** entro ventiquattro ore.

9.2 Modifica al Contratto.

Qualsiasi modifica al **Contratto** non sarà valida né vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le **Parti**.

9.3 Divieto di cessione del Contratto.

Salvo consenso espresso dall'altra in forma scritta, nessuna delle **Parti** può cedere, in parte od in tutto, la propria posizione, con o senza il complesso in tutto od in parte dei diritti e degli obblighi ad essa relativi, nel – e rinveniente dal – **Contratto**. Gli atti rientranti nell'area di tale divieto, che le **Parti** compissero in sua violazione, sono inefficaci.

9.4 Tolleranza.

In nessun caso l'eventuale temporaneo mancato esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà che ciascuna **Parte** può far valere secondo il – ovvero la temporanea mancata pretesa della tempestiva e/o esatta osservanza delle disposizioni contenute nel – **Contratto** costituisce od integra rinuncia all'esercizio del diritto ed alla facoltà di chiedere il tempestivo o l'esatto adempimento, dovendosi qualificare il contegno di ritardo o di temporanea omissione, tutt'al più come mero atto di tolleranza.

9.5 Invalidità.

Nei più ampi limiti consentiti dall'art. 1419 c.c. e tenuto conto del presupposto di cui al punto (xix) nelle superiori premesse, l'accertamento della nullità, della annullabilità e/o dell'inefficacia di singole disposizioni contenute nel **Contratto** non determina la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia delle rimanenti disposizioni. Nel caso, le **Parti** devono confrontarsi in buona fede al fine di risolvere le problematiche che hanno condotto all'eventuale accertamento di nullità, annullabilità o inefficacia di singole disposizioni, introducendo nuove clausole (aventi comunque significato ed effetti quanto più possibile prossimi alle disposizioni eventualmente nulle o comunque inefficaci) anche per il tramite di un *addendum* al **Contratto** che disciplini le ipotesi regolate dalle disposizioni nulle o comunque inefficaci. Qualora le **Parti** non dovessero raggiungere un accordo scritto in ordine al contenuto delle clausole sostitutive entro e non oltre 30 giorni dal suddetto accertamento di nullità, annullabilità e/o inefficacia, il **Contratto** dovrà intendersi integrato dalle norme di legge applicabili alle fattispecie oggetto delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci. Laddove nel medesimo termine

le **Parti** si diano atto che nemmeno l'integrazione sia possibile per insussistenza norme di legge applicabili alle fattispecie oggetto delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci, il **Contratto**, a condizione che le disposizioni accertate come nulle od inefficaci siano accertate come essenziali e salvo che la sua esecuzione sia comunque possibile ed utile anche senza l'accordo sulla sostituzione - o l'integrazione automatica - delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci, dovrà intendersi risolto per mutuo consenso.

9.6 Privacy.

Con la firma del **Contratto**, ciascuna **Parte** rilascia all'altra il consenso al trattamento dei propri dati, in conformità alle disposizioni stabilite dal d.l.vo n. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come successivamente modificati ed integrati. Le **Parti** dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – ciascuna per le proprie e prima della sottoscrizione del **Contratto** – e di aver comunicato – ciascuna ai propri rappresentanti – le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la formazione del **Contratto** e di essere a conoscenza – nonché di aver reso edotti i propri rappresentanti – dei diritti che spettano agli interessati secondo gli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna **Parte** si obbliga a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed a comunicare i diritti spettanti secondo i suoi artt. da 15 a 22 anche al proprio personale e/o ai propri ausiliari rientranti nella nozione di cui all'art. 1228 c.c. che comunque si occuperanno di dare esecuzione al **Contratto**. Siccome l'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali, le **Parti** si obbligano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del **Contratto** e per la durata del medesimo.

Art. 10 Comunicazioni

- 10.1. Qualsiasi comunicazione che ciascuna **Parte** dovrà trasmettere o spedire, ovvero potrà o riterrà di trasmettere o spedire, all'altra in forma scritta:
- (i) se spedita alla posta elettronica certificata od alla posta elettronica ordinaria od al fax della **Cedente** dovrà essere rispettivamente recapitata all'indirizzo di p.e.c. [] , di p.e.o. [] e di fax [] ;
 - (ii) se spedita alla posta elettronica certificata od alla posta elettronica ordinaria od al fax della **Cessionaria** dovrà essere rispettivamente recapitata all'indirizzo di p.e.c. [] , di p.e.o. [] e di fax [] .
- 10.2. I recapiti e riferimenti di cui al superiore comma 1 dovranno essere mantenuti attivi e perfettamente funzionanti fino a quando il **Contratto** possa trovare una qualsiasi attuazione od esecuzione e:
- (i) se modificati, anche uno soltanto, la **Parte** che li avesse mutati dovrà darne immediata ed efficace comunicazione scritta all'altra, con l'identificazione del nuovo o dei nuovi equivalenti recapiti e riferimenti;
 - (ii) se invece temporaneamente non attivi o funzionanti, anche uno soltanto, la **Parte** che incorresse in tale disfunzione dovrà darne immediata ed efficace comunicazione scritta all'altra, indicando altresì un diverso, valido e funzionante recapito o riferimento cui poter trasmettere comunicazioni fino al ripristino del recapito o riferimento o dei recapiti o riferimenti originari o mutati.
- 10.3. Qualora i recapiti o riferimenti siano mutati o risultino non attivi o non funzionanti e la **Parte** cui essi si riferiscano non ne abbia dato immediata comunicazione all'altra, prescindendosi dal comportamento diligente o meno di quest'ultima, le comunicazioni spedite ai recapiti e riferimenti di cui al superiore comma 1 dovranno, per espressa e consapevole volontà delle **Parti**, intendersi ricevute e conosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c.
- 10.4. Qualora una comunicazione di una **Parte** all'altra, di qualunque natura, funzione e/o contenuto, sia da trasmettere o spedire con raccomanda semplice o con avviso di ricevimento, anche in osservanza di applicabili disposizioni aventi forza di legge, la trasmissione o spedizione di essa tramite posta elettronica certificata avrà e dovrà intendersi avere funzione, valore ed effetti equivalenti.

Articolo 11 Legge applicabile - Foro competente

11.1 Legge applicabile.

Il **Contratto**, inclusi tutti gli **Allegati**, e comunque gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi del diritto sostanziale italiano, con l'esclusione di qualsiasi norma di diritto internazionale privato

11.2 Foro Competente.

Per tutte le controversie dipendenti, inerenti e/o comunque connesse al **Contratto**, comprese quelle relative all'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti, alla sua esecuzione, alla sua validità, nullità, annullamento, alle cause di suo scioglimento o comunque cessazione della sua efficacia, salvo i casi di inderogabilità di cui all'art. 28 c.p.c., sarà competente il Foro di Trani, che le parti identificano in via esclusiva rispetto a quelli previsti dalla legge anche in via alternativa.

Articolo 12 Allegati

12.1 Si allegano al **Contratto** i seguenti documenti:

- (i) Allegato n. , riguardante il e di cui all'art. Allegato del **Contratto**;
- (ii) Allegato n. , riguardante il e di cui all'art. Allegato del **Contratto**;
- (iii) Allegato n. , riguardante il e di cui all'art. Allegato del **Contratto**;
- (iv) Allegato n. , riguardante il e di cui all'art. Allegato del **Contratto**;
- (v) Allegato n. , riguardante il e di cui all'art. Allegato del **Contratto**;
- (vi) Allegato n. , riguardante il e di cui all'art. Allegato del **Contratto**;

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, n.q.

_____, n.q.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il Contratto è da intendersi regolamento accettato dalle **Parti** stesse nel pieno esercizio della loro autonomia decisionale e negoziale privata e che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., l'osservanza della cui disciplina avrebbe, nel caso di specie, unicamente la funzione di disincentivare, prevenire e neutralizzare eccezioni pretestuose da chiunque provenienti sul punto della presunta non realtà e/o non effettività della riconosciuta circostanza che il **Contratto** costituisce libera ed integrale manifestazione della volontà delle **Parti**. Comunque, per prevenire e neutralizzare eccezioni, previa lettura di ogni clausola e riletture integrali del **Contratto**, le **Parti** dichiarano espressamente e specificatamente di accettare ed approvare le clausole - indicate con un criterio di apertura più ampio rispetto alle previsioni dell'art. 1341 c.c. esclusivamente per senso di collaborazione e scelta di trasparenza - contenute nei punti in premessa numeri (xvi), (xviii), (xviii) e (xix) e nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 7.1.2., 7.1.7, 7.1.8, 9.1, 9.3., 9.5., 10.2, 10.3 e 11.2.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, n.q.

_____, n.q.